



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Claudia Carissimi,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento unitario introdotto nell'interesse di Michele Del Gatto;
letta la relazione professionista che svolge le funzioni di OCC;
esaminati gli atti;

rilevato che il ricorrente Michele Del Gatto, premesso il proprio stato di
sovraindebitamento, ha originariamente proposto un piano di ristrutturazione dei
debiti del consumatore articolato e argomentato nel modo che segue;

rilevato che:

1) l'esposizione debitoria è così articolata:

- contratto di finanziamento con Agos Ducato Spa, stipulato in data 13.4.2022, con
importo residuo di euro 24.886,00, contratto per estinguere tre precedenti
finanziamenti (contratti, a loro volta, per estinguere il debito consistente nelle spese
di giustizia, dovute dal ricorrente all'Agenzia delle Entrate in ragione delle
condanne penali riportate) (credito chirografario);

- credito nei confronti di IFIS NPL Investing Spa, di euro 28.761,01, come risultante
dall'atto di pignoramento presso terzi del 19.9.2022 (rispetto al quale si evidenzia
la mancata precisazione del credito, in questa sede, da parte del creditore
pignorante) (credito chirografario);

2) il piano, nell'originaria formulazione, prevede: - il pagamento integrale del
compenso concordato con il professionista OCC, in prededuzione, per euro
2.800,00), nelle prime cinque rate; - il pagamento dell'importo complessivo di euro
22.000,00 in favore dei creditori chirografari nella misura del 46,40%, nelle
successive rate (dalla n. 6 alla n. 60), dell'importo mensile di euro 400,00; il tutto
nell'arco di 60 mesi (cinque anni); la provvista economica del piano è data
dall'utilizzo del reddito da lavoro dipendente (il richiedente è titolare di contratto di



lavoro a tempo indeterminato, con mansioni di autista, e importo netto mensile in busta paga all'incirca pari ad euro 1.900,00);

3) a fronte dell'indebitamento complessivo di euro 50.215,00, viene proposto il pagamento a saldo e stralcio di euro 24.800,00;

4) le cause del sovraindebitamento si rinvencono nella storia personale e familiare del proponente: il nucleo familiare è composto dal coniuge e da cinque figli (di cui tre avuti dal coniuge da altra relazione); il coniuge è disoccupato; il ricorrente ha dapprima dovuto sostenere gli oneri della separazione dalla prima moglie e poi le spese processuali derivanti da una serie di condanne penali; l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, a titolo di spese di giustizia, è stata sostenuta ed estinta con il ricorso al credito, dapprima con tre finanziamenti, poi sostituiti con il finanziamento in essere con Agos Ducato Spa;

5) la consistenza del patrimonio del ricorrente contempla unicamente la proprietà di un'autovettura immatricolata nel 2008, non essendo il ricorrente proprietario di beni immobili;

6) disposta l'apertura della procedura, l'OCC ha dato atto della mancata proposizione di osservazione alcuna da parte dei creditori e della sopravvenienza di alcune circostanze, meritevoli di essere sottoposte all'attenzione del giudicante, consistenti nel sopravvenuto peggioramento delle condizioni di salute del proponente, il quale – a seguito di malore occorso in data 12.7.2023, ha riportato un'emorragia a livello della ghiandola surrenale, con successivo intervento chirurgico e stato di coma della durata di un mese circa – non è più in grado di sostenere trasferte e ore di lavoro straordinario, il che implica una riduzione del reddito mensile medio ad euro 1.500,00 circa;

7) alla luce di quanto sopra, l'OCC, nella propria relazione conclusiva, ha ritenuto opportuno elaborare una modifica all'originaria proposta di piano, lasciando inalterato l'importo che il proponente offre in pagamento ai creditori (e, dunque, la percentuale di soddisfazione di ciascuno di essi) e tuttavia aumentando il numero delle rate (da 60 a 96) e modificando a ribasso l'importo della singola rata mensile (da euro 400,00 ad euro 250,00 mensili); in definitiva, propone: - il pagamento dei compensi dell'OCC con le prime 8 rate a decorrere dall'omologa del piano; - il pagamento dei creditori chirografari dalla rata n. 9 alla n. 96; ciò in ragione della valutazione comparata della riduzione dello stipendio mensile netto e delle spese necessarie per le necessità primarie proprie e del nucleo familiare;



8) con provvedimento del 16.10.2023, il GD ha sollevato alcuni rilievi in punto di fattibilità economica del piano, avuto riguardo al confronto tra l'importo nel quale il Gestore della crisi aveva originariamente quantificato le spese necessarie per il sostentamento del proponente e del suo nucleo familiare (euro 1.500,00) e l'importo medio dello stipendio netto come ridotto all'esito del peggioramento delle condizioni di salute (euro 1.500,00), alla luce della modifica della rata mensile come originariamente proposta (da euro 400,00 ad euro 250,00);

9) all'udienza dell'8.11.2023, fissata per l'instaurazione del contraddittorio in ordine ai rilievi su esposti, il Gestore della crisi, evidenziando la coincidenza tra l'importo previsto per il sostentamento del proponente e l'attuale reddito mensile, con la conseguente impossibilità di offrire utilità alcuna ai creditori, ha chiesto concedersi l'esdebitazione del proponente in quanto incapiente ex art. 283 CCII.

Osserva.

Ritiene il Giudicante che, a fronte dei sopravvenuti elementi di fatto, tali da determinare un significativo peggioramento della condizione patrimoniale del proponente, la domanda di esdebitazione dell'incapiente, presentata in corso di causa, possa essere accolta, in ragione della sussistenza di tutti gli elementi previsti dalla legge, avuto riguardo alla completezza del corredo documentale che, sebbene originariamente predisposto per sostenere il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, risulta comunque idoneo a sostenere quella di esdebitazione.

Ritenuta la competenza di questo Tribunale, posto che il proponente risiede a Campobasso;

rilevato che il ricorrente riveste la qualifica di consumatore ex art. 2 co. 1 lett. e) CCII, essendo persona fisica che ha presta attività di lavoro dipendente ed ha contratto debiti di natura esclusivamente personale;

ritenuto che ricorra la situazione di sovraindebitamento, consistente nella situazione di crisi, in ragione della sproporzione tra le obbligazioni esistenti e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, alla luce dei rilievi esposti dall'OCC, che devono intendersi in questa sede integralmente richiamati;

verificata la completezza della documentazione allegata dal proponente e dal Gestore della crisi, posto che si evincono *ex actis*:

- l'elenco di tutti i creditori (Agos Ducato spa e IFIS NPL Investing spa);
- l'assenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;



- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (dalle quali si evince l'occupazione del proponente – All. 6);
- l'indicazione delle entrate economiche del proponente e del suo nucleo familiare (allo scopo, si vedano anche l'iscrizione del coniuge del proponente all'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro e la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, All. 10; l'elenco delle spese necessarie per il sostentamento familiare, All. 11; le visure catastali e del PRA, All. 7-8);

letta la relazione particolareggiata di accompagnamento e quella integrativa, all'esito dell'apertura della procedura e delle comunicazioni ai creditori, nelle quali il Gestore della crisi ha: evidenziato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; esposto le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; indicato l'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; evidenziato che il proponente non ha già beneficiato dell'esdebitazione; valutato, con esito positivo, la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, esaminando anche il merito creditizio ed evidenziando che il creditore Agos Ducato spa non ne avrebbe effettuato un adeguato esame all'atto della concessione del finanziamento del 13.4.2022, posto che non avrebbe considerato la preesistenza di altro finanziamento con Banca Ifis (risalente al 2007), anche in relazione alla necessità di mantenere un dignitoso tenore di vita; ritenuto che il debitore non sia in grado, allo stato, di offrire utilità alcuna, diretta o indiretta che sia, ai creditori, neanche in prospettiva futura: ciò in quanto, a fronte della sopravvenuta riduzione dello stipendio netto mensile (dovuta all'improvviso, non prevedibile e documentato peggioramento delle condizioni di salute, che ha imposto una riduzione dell'attività lavorativa, con particolare riferimento a straordinari e trasferte), pari, ad oggi, ad euro 1.500,00 circa, detto importo corrisponde a quello necessario per il sostentamento del proponente e del suo nucleo familiare (che, occorre rammentare, è formato dal coniuge disoccupato e da cinque figli, di cui due avuti dal coniuge e tre avuti da quest'ultima in precedente matrimonio, per il totale di sette persone), di tal che non residua, nella sostanza, nulla da offrire in pagamento ai creditori – ciò diversamente dall'originaria prospettazione di piano in cui, essendo il reddito mensile di importo superiore, il *surplus* rispetto a quanto necessario per il sostentamento era stato offerto ai creditori, con la previsione di una soddisfazione di tutti i crediti nella



misura significativa del 46,40% - ;
ritenuto, inoltre, che il debitore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;
ritenuto opportuno riproporre l'orientamento costante dell'intestato Tribunale in punto di verifica della meritevolezza del consumatore, nonchè di assenza di colpa grave, nei termini che seguono – sebbene maturato in costanza della l. 3/2012, di tal che il richiamo deve essere inteso nei limiti della compatibilità con il nuovo istituto in esame - : *“l’art. 4-ter del d.l. 28.10.2020, n. 137, come introdotto in sede di conversione dalla legge 18.12.2020, n. 176, ha novellato integralmente il comma 3 dell’art. 12-bis della legge n. 3/2012, eliminando ogni riferimento alla c.d. meritevolezza del debitore, ma introducendo la nuova lett. d) ter, nell’art. 7, co. 2, della medesima legge, che prevede, tra i presupposti di ammissibilità del piano del consumatore, che quest’ultimo non abbia “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”; In punto di meritevolezza – pur sempre nei termini sopra chiariti - , va rilevato come, in ossequio a quanto statuito dall’art. 12 bis co. 3 letto in combinato disposto con l’art. 7 co. 2 lett. d) ter sopra richiamato, il giudice, verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, omologa il piano quando esclude che il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il deposito del piano del consumatore previsto dalla Legge n. 3/2012, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un’attenta indagine sulla diligenza adoperata dal consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale – compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. – della sua insussistenza, per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere – ora con colpa grave, malafede o frode - , rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto. La necessità di effettuare un penetrante controllo in punto di meritevolezza si impone alla luce della circostanza che la proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, di tal che non può che competere al*



giudice chiamato ad omologare il piano il giudizio sulla “meritevolezza” del consumatore. Tale meritevolezza, allora, può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull’entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto – in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l’obbligazione - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza e quando il consumatore mostri sì, una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa (come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali). La valutazione di meritevolezza del consumatore è quindi subordinata ad un giudizio di esclusione da parte del giudice di due circostanze: 1. che il consumatore debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; 2. che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per effetto di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. La presenza anche di una soltanto di tali circostanze ostative sortisce un effetto paralizzante, imponendo al giudice il diniego dell’omologa. Si può dire senz’altro che il consumatore meritevole è quello che non poteva ragionevolmente prevedere di non poter adempiere: si tratta dunque di un soggetto che, valutate la situazione attuale e quella futura, fa affidamento sulla propria capacità di pagare i creditori in base ad una valutazione di buon senso. Il secondo presupposto, invece, assume che il debitore è meritevole quando ha assunto un debito eccessivo senza che gli possa essere mosso alcun rimprovero in ragione della consistenza del proprio patrimonio. Il riferimento soggettivo cui sembra rifarsi la norma è quello di una persona in grado di fare una valutazione presente e futura sulla propria capacità economica in rapporto con i debiti che assume, una figura vicina, dunque, a quella del buon padre di famiglia, in grado di orientarsi nel mondo economico secondo orizzonti di normalità e buon senso. Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz’altro meritevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.” (cfr., *ex multis* nella giurisprudenza costante di questo Tribunale, decreto di omologa 12.2.2023);

ritenuto, in ogni caso, doversi valutare il requisito della meritevolezza con particolare rigore – sul punto, si condivide quanto chiarito dalla migliore giurisprudenza di merito, secondo cui “l’istituto in commento, cui è estranea alcuna



natura concorsuale e alcuno scopo di soddisfazione - ancorchè parziale - dei creditori, comporta la declaratoria di inesigibilità dei crediti antecedenti al ricorso a fronte di alcuna loro soddisfazione. Si tratta di istituto che comporta un deciso e radicale vulnus al principio sancito dall'art. 2740 c.c., che radica il nostro sistema di responsabilità patrimoniale: la fattispecie delineata dall'art. 283 CCI è quindi norma eccezionale cui presupposti vanno quindi vagliati con estrema attenzione e rigore" (cfr. Tribunale Ferrara, 7.3.2023), fermo restando, comunque, che il principio ispiratore degli istituti di composizione della crisi da sovraindebitamento è quello della "seconda chance", in altri termini, garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento; ed invero: quanto sopra argomentato trova riscontro nel caso che occupa, posto che, da un lato, la situazione di crisi del ricorrente è emersa successivamente – e verosimilmente in conseguenza – della crisi familiare, che ha condotto alla separazione e poi al divorzio dal primo coniuge, all'obbligo di versamento degli assegni di mantenimento in favore dei figli per l'importo di euro 200,00 mensili per il figlio minore e per il 50% delle spese straordinarie per l'altro figlio (tutti avuti dal primo matrimonio) ed alla necessità di reperire altra abitazione, con conseguente ulteriori spese; sul punto, la migliore dottrina ha ritenuto che *"non potrà essere considerato immeritevole un soggetto che subisce aggravati di costi di mantenimento della famiglia determinato dalla crisi coniugale"* (A. CRIVELLI, *il Nuovo sovraindebitamento, Ristrutturazione dei debiti del consumatore*, Zanichelli, 2019); dall'altro, l'aggravamento della situazione economica è conseguito alle condanne penali riportate dal proponente, anche in conseguenza dell'allontanamento dall'originaria casa familiare, in ragione del maturare delle spese di giustizia e del conseguente debito nei confronti di Agenzia delle Entrate. Ciò che rileva nel caso che occupa – e che si rivela in realtà dirimente ai fini del riconoscimento della meritevolezza – è dato proprio dalla circostanza per cui il proponente non ha, ad oggi, esposizione debitoria alcuna nei confronti dell'Erario – ciò a cui si aggiunge che non sussistono carichi penali pendenti - : si è già detto in precedenza che il debito che il ricorrente intendeva ristrutturare è originato dalla difficoltà di restituire i finanziamenti contratti proprio per pagare tutte le spese di giustizia e, dunque, sanare integralmente la debitoria nei confronti di Agenzia delle Entrate. Quanto descritto, allora, può ritenersi indicativo della volontà di chiudere



definitivamente il debito con la giustizia e con la società e – in disparte ogni valutazione in ordine alla respiscenza, che non spetta al giudice delegato, esulando dal presente contesto – dunque idoneo sia ad escludere qualsivoglia colpa grave sia ad integrare quella meritevolezza di cui sopra si è detto. Meritevolezza che risulta corroborata tanto più dall'originaria volontà di ristrutturare il debito con la proposizione di un piano divenuto, tuttavia, non più fattibile sotto il profilo economico per ragioni sopravvenute ed estranee tanto alla sua volontà quanto alla sfera di prevedibilità.

Non si ravvisano, in conclusione, quelle condotte macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia e negligenza tali da determinare il rigetto della domanda; ed invero, - sebbene con pronuncia emessa con riferimento alla diversa procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, da ritenersi tuttavia condivisibile nel profilo argomentativo in punto di colpa grave - *“Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, la ‘colpa grave’ che preclude l’eventuale omologa della proposta di piano, ricorre ogniqualvolta il proponente abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare, posta da una disciplina generale o di settore, o abbia tenuto condotte macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia o diligenza, per cui tale requisito soggettivo deve ritenersi integrato solo in presenza di un contegno di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero a una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti.”* (Tribunale Brindisi, 14 marzo 2023);

ritenuto, in definitiva, che non sussista alcuno degli elementi ostativi alla concessione del beneficio richiesto, di tal che può concedersi l'esdebitazione ex art. 283 CCII al proponente sig. Michele Del Gatto,

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda come modificata, concede l'esdebitazione al proponente Michele Del Gatto e, per l'effetto, dichiara inesigibili nei suoi confronti i debiti anteriori alla data del deposito del ricorso;

DISPONE che, entro il 15 maggio 2024, 2025, 2026 e 2027, il ricorrente, eventualmente coadiuvato dal Gestore della crisi, depositi presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Campobasso, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, una dichiarazione corredata dalla necessaria documentazione in ordine



alla propria situazione reddituale, patrimoniale ed occupazionale, accompagnata da una relazione del Gestore della crisi, relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dell'art. 283 co. 1 e 2 CCII;

DISPONE la pubblicazione del presente provvedimento in apposita area web del sito del Tribunale di Campobasso e la comunicazione del presente provvedimento al debitore e al Gestore della crisi a cura della Cancelleria, e a tutti i creditori a cura del Gestore della crisi;

AVVISA i creditori che possono proporre opposizione del termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento innanzi all'intestato Tribunale;

DISPONE che l'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del presente provvedimento, vigili sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7, provvedendo alle verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

Campobasso, 18 ottobre 2023

Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi

